

STATUTO

“FONDAZIONE MEDITERRANEA TERINA ONLUS”

-ARTICOLO 1-

(COSTITUZIONE-DENOMINAZIONE)

La Fondazione di Ricerca denominata “FONDAZIONE MEDITERRANEA TERINA ONLUS” è costituita ai sensi dell’articolo 2500 septies del Codice Civile, in attuazione dell’art. 32, Legge Regionale 11 maggio 2007, n. 9 per effetto della trasformazione della società “CENTRO DI SERVIZI AVANZATI REGIONALI E DI RICERCA, FORMAZIONE, SVILUPPO AGROALIMENTARE DELLA CALABRIA S.P.A.”.

La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto e – per quanto non espressamente previsto – dalle norme del Codice Civile, dalle disposizioni di attuazione del medesimo e da ogni altra normativa in materia, anche correlata alle sue attività e settori di attività.

-ARTICOLO 2 -

(SEDE)

La Fondazione ha sede legale in Lamezia Terme, Area Nucleo Industriale, Comparto 15: se autorizzate dalla Regione Calabria potranno, comunque, essere istituite sedi secondarie sul territorio regionale, nazionale e comunitario.

-ARTICOLO 3-

(PATRIMONIO)

Il Patrimonio della Fondazione è costituito dall’intero patrimonio immobiliare già affidato in comodato modale, ai sensi dell’art. 1803 e segg. del Codice Civile, alla società “CENTRO DI SERVIZI AVANZATI REGIONALI E DI RICERCA, FORMAZIONE, SVILUPPO AGROALIMENTARE DELLA CALABRIA S.P.A. giusta convenzione del 2/05/98, registrata in Catanzaro il 4/5/98 e già affidato in comodato d’uso alla Fondazione in forza di apposito Decreto registrato nel Registro dei decreti di dirigenti della Regione Calabria al n. 9707 del 17/07/2008, così come descritto nella planimetria allegata al presente Statuto – con la lettera A) – per formarne parte integrante e sostanziale, ivi compresi ogni ampliamento, sopraelevazione, accessione e pertinenza realizzata o realizzanda.

Tutti i suddetti immobili di proprietà della Regione, così come gli ulteriori immobili che la Regione potrà destinare alla Fondazione per effetto della Legge Regionale 11 maggio 2007, n. 9 e del presente atto – sono concessi in comodato gratuito e, per tutto il periodo d’affidamento previsto all’atto della loro concessione, sono utilizzati in uso esclusivo dalla Fondazione senza corresponsione d’alcun corrispettivo in denaro.

Il patrimonio della Fondazione è costituito anche da tutti i beni mobili di proprietà dell’ente.

Il patrimonio è concretamente destinato ai fini del perseguimento dello scopo sociale: in attesa del suo pieno utilizzo in tal senso, potrà essere concesso in uso a terzi, a condizione che eventuali introiti siano comunque utilizzati – esclusivamente – per il perseguimento dello scopo così come indicato nel successivo punto n. 4.

Tale patrimonio potrà venire aumentato ed alimentato da:

- beni mobili ed immobili che perverranno, a qualsiasi titolo, alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- contributi, donazioni, eredità, lasciti, legati ed erogazioni effettuati in genere da altri soggetti, pubblici e privati, ed espressamente destinati ad accrescere il patrimonio della Fondazione;
- dagli avanzi di gestione risultanti dai bilanci annuali che il Presidente riterrà opportuno destinare all’incremento del patrimonio.

Spetta all’organo di gestione decidere le forme d’investimento del patrimonio.

-ARTICOLO 4-

(SCOPO)

La Fondazione non ha scopo di lucro, opera – per la promozione del territorio della Regione Calabria – nell’interesse del suo unico socio Fondatore, del quale è organismo in *house providing*, recependo gli indirizzi strategici ed operativi della Regione.

Scopo della Fondazione – con l’obiettivo del perseguimento di finalità di interesse pubblico ed in attuazione della Legge Regionale n. 24/2013 – è promuovere, sostenere e realizzare attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, trasferimento tecnologico e divulgazione scientifica nel settore della qualità agroalimentare, della sicurezza alimentare e della salute, nonché compiti di controllo e certificazione.

Lo scopo istituzionale sarà, prioritariamente, raggiunto attraverso:

- 1) il potenziamento delle attività di ricerca applicata, sviluppo sperimentale del Laboratorio Tecnologico “*Qualità e Sicurezza degli alimenti e nuove tecnologie (Qua.Sic.A.Tec.)*”, già accreditato dal Ministero della Ricerca ai sensi del D.Lgs. 593/2000 (n. 28 –Calabria) e parte integrante della Infrastruttura di ricerca *Food@Life* le cui linee di intervento operative riguardano la:
 - valorizzazione dei prodotti agroalimentari di alta qualità e della Dieta Mediterranea;
 - Sicurezza delle produzioni agricole e alimentari;
 - Nutraceutica, alimenti funzionali e salute;
 - Modelli di sviluppo per la gestione sostenibile delle risorse e per la *food security*;
 - Nuove tecnologie sostenibili;
 - Creazione della *Piattaforma Euro-mediterranea per la cooperazione e la sicurezza alimentare*;
- 2) L’attuazione di iniziative di Alta formazione, trasferimento tecnologico, diffusione della cultura scientifica;
- 3) La creazione di incubatori di impresa tematici connessi alla ricerca applicata e allo sviluppo sperimentale;
- 4) La gestione della struttura dedicata al controllo ed alla certificazione delle produzioni a marchio riconosciuto, nonché gestione di specifici marchi di alta qualità.

La Fondazione, in quanto soggetto in *house providing* della Regione Calabria e sulla base degli atti d’indirizzo e delle direttive da questa impartite:

- a) Provvede alla cura, manutenzione ed utilizzo del patrimonio immobiliare di cui al precedente articolo 3), destinando a tale attività gli introiti ricavati;
- b) Partecipa, quale soggetto del sistema della ricerca regionale, accordi quadro, programmi complessi, nonché specifiche linee di intervento e/o misure nell’ambito della programmazione regionale, nazionale e comunitaria;
- c) Partecipa – con le modalità individuate dalla Regione – all’attività di programmazione e progettazione delle politiche di sviluppo nei settori di competenza nonché delle politiche di sviluppo della ricerca e innovazione inclusi gli interventi relativi al capitale umano ed alla promozione di *start-up e spin-off* ai fini della valorizzazione dei risultati della ricerca;
- d) Progetta, coordina, realizza e gestisce in proprio, su delega della Regione quale soggetto attuatore, programmi, iniziative, attività e specifici progetti e/o linee di intervento/azioni e/o misure previste dai Programmi Operativi Comunitari, Nazionali, Regionali, Interregionali volti a favorire una più efficace utilizzazione delle risorse a supporto dell’azione politico-amministrativa dell’ente fondatore;
- e) Fornisce – se richiesto dalla Regione – attività di assistenza tecnica;
- f) Opera – di concerto con il Dipartimento Agricoltura supportando lo stesso nella progettazione, attuazione e gestione di specifici programmi e/o progetti mirati al rilancio del comparto agricolo ed agroalimentare incluse le risorse alimentari del mare e delle acque dolci, mediante interventi di ricerca applicata e testing di nuovi processi o sviluppo di nuovi prodotti, realizzazione di progetti pilota e dimostrativi, valorizzazione e promozione – anche attuando le azioni di cui alla Convenzione Quadro, approvata con D.G.R. n. 326 del 9 giugno 2009 pubblicata sul Burc n. 13 del 16 luglio 2009, sottoscritta e repertoriata al n. 3661 del 12 agosto 2009;
- g) Su espressa delega del Dipartimento Agricoltura, sviluppa e gestisce il sistema dei controlli sulle produzioni a marchio comunitario di cui alla vigente normativa comunitaria e di recepimento;
- h) In quanto ente di ricerca *in house* della Regione Calabria è soggetto di riferimento dell’Azienda per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese per l’esercizio di attività connesse allo scopo istituzionale.

Con tale ente – per specifiche e ben determinate azioni progettuali e previa approvazione del Dipartimento competente – sarà possibile effettuare utilizzazioni temporanee di personale, previa verifica delle competenze;

- i) Cura l'organizzazione e la gestione del Laboratorio Fitopatologico Regionale già approvato con delibera della G.R. n. 175 del 3.03.2010: a tal fine, la Fondazione si coordinerà con l'Azienda per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese, integrando nella rete tutte le strutture della stessa già accreditate. I compiti inerenti l'attività del Laboratorio Fitopatologico Regionale sono attuati di concerto e sotto la vigilanza del Dipartimento Agricoltura;
- j) Opera in collaborazione con gli altri Dipartimenti della Regione Calabria interessati, raccordando la propria azione con tutti i soggetti – sia pubblici che privati – operanti in campi d'intervento analoghi;
- k) Provvede alla progettazione, realizzazione e gestione di programmi e/o progetti di internazionalizzazione nell'ambito delle aree di competenza, nonché a supporto del sistema della ricerca ed innovazione;
- l) Provvede alla progettazione, realizzazione e potenziamento dei sistemi informativi regionali e relativi portali tematici;
- m) Progetta e sviluppa appositi programmi dedicati alla valorizzazione delle produzioni tipiche e di qualità della Calabria ed alla internazionalizzazione.

La Fondazione – per il raggiungimento degli scopi istituzionali – potrà altresì:

- Partecipare a bandi comunitari, nazionali e regionali;
- Partecipare a reti nazionali e comunitarie per la ricerca, l'innovazione;
- Sviluppare relazioni con centri ed istituti di studio e ricerca, nazionali ed internazionali che svolgano attività negli ambiti di interesse;
- Operare direttamente o in collaborazione con istituzioni scientifiche e di ricerca, nazionali ed internazionali, pubbliche o private, anche attraverso la costituzione, gestione e promozione di appositi Centri o Laboratori per la ricerca, il trasferimento tecnologico, la formazione specialistica/continua, l'alta formazione;
- Progettare, organizzare e realizzare stage e progetti di studio e ricerca;
- Sviluppare e coordinare e gestire iniziative coerenti con gli obiettivi dello Spazio europeo della ricerca volte ad aumentare la mobilità dei ricercatori, aumentare il posto e il ruolo delle donne nella ricerca; incoraggiare i giovani ad intraprendere carriere scientifiche anche bandendo ed assegnando borse di studio, contratti di ricerca;
- Partecipare a scuole di dottorato nazionali ed internazionali;
- Commissionare studi e ricerche ad enti, società ed esperti;
- Patrocinare, organizzare e realizzare attività d'informazione attraverso seminari, congressi, convegni, simposi, forum, giornate di studio, mostre, manifestazioni culturali pubblicazioni;
- Gestire ed organizzare eventi e/o azioni della Regione presso le sedi nazionali o comunitarie o presso organismi nazionali e/o internazionali partecipando, altresì, ad azioni di cooperazione con altre regioni italiane ed europee;
- Partecipare a reti nazionali ed internazionali connessi con le tematiche proprie.

In ogni caso, la partecipazione alla Fondazione non è aperta a nessun socio pubblico o privato diverso dal Fondatore.

La Fondazione potrà compiere tutti gli atti e tutti i negozi – anche immobiliari e finanziari – nonché adottare tutti i provvedimenti necessari per il raggiungimento delle finalità istituzionali e per garantire il patrimonio dell'ente, sempre nel pieno rispetto degli indirizzi impartiti dalla Regione Calabria.

La Fondazione potrà svolgere – direttamente ed indirettamente – ogni altra attività ed iniziativa connessa, strumentale od accessoria allo scopo per il quale è costituita.

Per il perseguimento del proprio scopo, per la gestione e la valorizzazione del proprio patrimonio, la Fondazione – nei modi e termini di legge e previa autorizzazione della Regione – potrà istituire, acquistare o partecipare a società previste dal diritto civile.

Per la realizzazione dei propri obiettivi, di attività ed iniziative la Fondazione potrà avvalersi – nei termini di legge e di eventuali regolamenti interni – di società e collaborazioni diverse.

-ARTICOLO 5- (ORGANI DELLA FONDAZIONE)

Sono organi della Fondazione:

- a) Il Presidente;
- b) Il Revisore Unico.

A supporto dell'attività della Fondazione potrà essere istituito il "Tavolo Permanente di Concertazione Strategica", che avrà compiti di concertazione ed indirizzo, nonché il "Comitato Scientifico", che avrà funzioni consultive relativamente agli aspetti strettamente correlati alla ricerca e delle attività scientifiche: ai componenti delle due suddette articolazioni – in ossequio alla normativa vigente e previo provvedimento adottato dal Presidente – potrà essere riconosciuto un gettone di presenza per ogni singola seduta, nonché il rimborso per le spese, documentate, sostenute nello svolgimento delle funzioni rese.

-Articolo 6- (PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE)

Il Presidente della Fondazione viene nominato dal Presidente della Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lettera e), dello Statuto Regionale, dura in carica sette esercizi ed è rieleggibile.

Non può essere nominato Presidente un soggetto che abbia riportato una sentenza penale di condanna per reati contro la Pubblica Amministrazione passata in giudicato, né chi ricopre una carica in altro ente regionale.

Al Presidente spetta un compenso parametrato al livello di complessità della gestione, della professionalità e dell'esperienza richiesta, nel rispetto della normativa vigente statale e regionale.

L'onere del compenso grava sul bilancio della Fondazione.

Al Presidente sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione e rappresentanza della Fondazione – nessuno escluso – nonché tutte le funzioni previste dallo Statuto.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, ne sottoscrive gli atti ufficiali, ne cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine d'instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Presidente – per il coordinamento delle attività di ricerca scientifica della Fondazione ed al fine di garantire uniformità ed organicità scientifica a tutta l'attività di ricerca della Fondazione – si avvarrà del Responsabile del Laboratorio di ricerca *"Qualità e sicurezza degli Alimenti e Nuove Tecnologie – Qua.Sic.A.Tec."*

Il Presidente della Fondazione delibera:

- a) Le modifiche dello Statuto, da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale;
- b) L'approvazione del programma pluriennale di attività, del bilancio di esercizio, del bilancio di previsione e delle relative relazioni accompagnatorie, del conto consuntivo delle attività;
- c) L'approvazione di una relazione annuale sull'attività generale della Fondazione da inviare alla Giunta Regionale;
- d) La partecipazione a consorzi, o altri enti, italiani e stranieri, dotati di personalità giuridica, previa autorizzazione della Giunta Regionale;
- e) L'atto di nomina dei rappresentanti della Fondazione in seno a società, enti, associazioni ed altri organismi di concerto con il Presidente della Giunta Regionale.

Ogni funzione attribuita al Presidente può da questi essere delegata con le forme e le modalità previste dalle leggi vigenti.

-ARTICOLO 7- (REVISORE UNICO)

All'organo di revisione composto da un unico membro compete – ex art. 2403 e segg. del Codice Civile in quanto applicabile – il controllo contabile della Fondazione, che viene esercitato vigilando sulla gestione e

sull'amministrazione, sulla tenuta della contabilità, dei libri e delle scritture contabili, nonché sull'osservanza dello Statuto.

Il Revisore accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; con cadenza annuale redige una propria relazione sul programma di attività e sul bilancio di esercizio; effettua le verifiche di cassa; esprime pareri di regolarità.

La relazione viene inviata al Presidente della Giunta Regionale, al Presidente della Fondazione.

Il Revisore – individuato e nominato dalla Giunta Regionale – dovrà avere svolto per almeno cinque anni precedenti alla nomina funzioni di revisione contabile.

Il Revisore dura in carica tre anni; qualora, per qualsiasi motivo, venga meno, le funzioni saranno assunte da un nuovo Revisore nominato con le medesime modalità sopra indicate.

La carica di Revisore è incompatibile con ogni altro incarico conferito dalla Fondazione medesima.

L'iscrizione all'Albo dei Revisori dei Conti dovrà permanere per tutta la durata dell'incarico: il venire meno della stessa è causa di decadenza dalla carica di Revisore.

Le adunanze e le relazioni dei Revisori devono essere trascritte sull'apposito libro debitamente vidimato inizialmente.

La mancata nomina del Revisore non impedisce il funzionamento della Fondazione. Al Revisore spetterà un compenso – determinato dalla Giunta Regionale – non superiore a quello previsto dalle norme Regionali per i Revisori dei Conti di Enti ed Aziende regionali.

Gli emolumenti – a qualsiasi titolo – erogati al Revisore sono individuati e corrisposti con le modalità e nei limiti fissati dalle norme nazionali e regionali vigenti: se disposto, al Revisore può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio dei compiti di istituto, purché regolarmente documentate.

-ARTICOLO 8- (INCOMPATIBILITA')

Non possono ricoprire l'incarico di Presidente della Fondazione e/o di Revisore: i Consiglieri Regionali, i Consiglieri Provinciali, i Consiglieri dei Comuni della Regione, i titolari e gli amministratori di imprese private che risultino vincolate con la Fondazione da contratti di opera, di somministrazione o di concessione.

I membri la cui carica o funzione, senza necessità di diffida o invito da parte della Fondazione, pena la decadenza automatica.

Per i soggetti per i quali la condizione d'incompatibilità sussista al momento della nomina, il termine di 30 giorni di cui al precedente capoverso 2 decorre dalla data di notifica o dalla comunicazione del decreto di nomina.

-ARTICOLO 9- (CONFLITTO DI INTERESSI)

Nei casi in cui i componenti degli Organi della Fondazione abbiano interessi in conflitto con quelli della Fondazione – direttamente, per conto di terzi o di parenti o affini fino al terzo grado – devono immediatamente darne notizia ed astenersi dal partecipare all'attività a pena d'incorrere in un provvedimento di sospensione o revoca.

Nell'ambito dell'attività istituzionale della Fondazione, nessun beneficio – sia esso diretto o indiretto – può essere procurato ai componenti degli Organi della Fondazione, od a persone che hanno un rapporto d'affari o di stretta parentela con tali soggetti, a meno che si tratti di benefici strumentali all'espletamento delle proprie mansioni all'interno della Fondazione.

-ARTICOLO 10 - (TAVOLO PERMANENTE DI CONCERTAZIONE STRATEGICA)

Ai fini di rendere stabile un tavolo di confronto con i soggetti che in Calabria esprimono istituzionalmente l'offerta e la domanda d'innovazione in campo agroalimentare è istituito il Tavolo Permanente di Concertazione Strategica.

Il Tavolo è un organo di concertazione ed indirizzo ed ha il compito di supportare il Presidente della Fondazione nell'elaborazione dei programmi annuali e triennali della Fondazione e nell'eventuale progettazione di nuove iniziative.

Al Tavolo partecipano i seguenti soggetti:

- Il Presidente della Giunta Regionale od un suo delegato;
- L'Assessore Regionale all'Agricoltura, Foreste e Forestazione od un suo delegato;
- Il Presidente della Fondazione od un suo delegato;
- Il Coordinatore Scientifico della Fondazione;
- Il Direttore Generale del Dipartimento Agricoltura od un suo delegato;
- Il Direttore Generale dell'Azienda per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese od un suo delegato;
- Il Direttore Generale del Dipartimento Attività Produttive od un suo delegato;
- Il Direttore Generale del Dipartimento della Ricerca od un suo delegato;
- Il Direttore Generale del Dipartimento Sanità od un suo delegato;
- Il Direttore del Dipartimento di Agraria dell'Università di Reggio Calabria;
- Un componente indicato da ognuno dei tre Atenei Universitari Regionali, con specifiche competenze nelle materie di riferimento;
- Un componente designato da ciascuna delle organizzazioni di categoria del settore agricolo riconosciute;
- Un componente designato da Confindustria regionale;
- Un componente designato da Unioncamere regionale.

Il tavolo sarà coordinato dal Presidente della Fondazione e da Questi convocato: le modalità di funzionamento sono disciplinate con regolamento interno.

-ARTICOLO 11- (COMITATO SCIENTIFICO)

Il Comitato Scientifico è una struttura di consulenza a supporto degli organi della Fondazione ed esprimere il proprio parere sui programmi pluriennali dell'ente.

E' composto da tre membri scelti di concerto con il Presidente della Giunta Regionale tra esperti internazionali di chiara fama nel settore delle scienze agrarie e/o alimentari e nominati dal Presidente della Fondazione. I componenti restano in carica tre anni e sono rinnovabili.

Il Comitato nomina al proprio interno un Presidente, si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione o su specifica richiesta del Presidente della Fondazione.

I componenti il Comitato Scientifico possono essere revocati con motivata delibera del Presidente della Fondazione.

In caso di revoca o di decadenza da componente del Comitato, il nuovo componente rimane in carica fino al termine del periodo di mandato del Comitato.

-ARTICOLO 12- (REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE)

Il Presidente della Fondazione redige, approva ed adotta un Regolamento interno diretto a disciplinare la gestione amministrativa, contabile e tecnica, nonché a regolare l'attività della stessa, anche con riferimento a singoli e determinati settori d'attività che la fondazione andrà a svolgere.

-ARTICOLO 13- (RISORSE UMANE)

Per lo svolgimento dei compiti istituzionali la Fondazione è dotata di proprio personale.

Nel rispetto di quanto stabilito nel proprio regolamento di organizzazione – e con l'obiettivo del migliore perseguimento del proprio scopo – la Fondazione può anche avvalersi di personale apparentemente ai ruoli della Regione in possesso di specifiche competenze tecniche ed operative o può consentire il distacco, il comando o, comunque, l'utilizzo temporaneo, del proprio personale presso altri enti.

Al personale della Fondazione si applicano – tenuto conto della specifica competenza – i C.C.N.L. delle Fondazioni di Ricerca o degli Enti locali o CCNL specifici per ciascuna categoria di riferimento.

All'eventuale personale proveniente da Enti pubblici si applicano i CC.NN.LL. applicati presso gli Enti di provenienza, tenuto conto della specifica professionalità posseduta dai dipendenti.

Al medesimo personale – in attuazione di atti della Giunta Regionale – è riconosciuta l'anzianità maturata nell'Ente di provenienza e si applicano, ai sensi dell'art. 2112 c.c. e fino alla loro scadenza, i trattamenti

economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali già applicati alla data del trasferimento.

-ARTICOLO 14- (FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA')

La gestione finanziaria della Fondazione è improntata a criteri di efficacia, trasparenza ed economicità, con l'obbligo della chiusura del bilancio annuale in pareggio.

La Fondazione persegue il proprio scopo e provvede alla gestione del personale tramite il proprio patrimonio così come individuato al precedente articolo n. 3 e mediante l'utilizzo di:

1. Contributi ordinari e/o straordinari e/o occasionali che la Regione destinerà alla Fondazione per il perseguimento del proprio scopo.
2. Contributi assegnati dal Fondo di dotazione dello Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, anche comunitari ed internazionali;
3. Elargizioni e/o contributi e/o sovvenzioni derivanti da Enti, associazioni, istituzioni, soggetti privati non aventi espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
4. Convenzioni stipulate con Enti, associazioni, istituzioni, soggetti privati, sia italiani che internazionali;
5. Rendite derivanti dal patrimonio, dal suo utilizzo e dalla sua gestione;
6. Introiti a qualunque titolo derivanti dalla gestione delle funzioni e dai compiti assegnati, nonché in ragione dell'attività espletata in forza del presente statuto;
7. Ogni altro provento che, per qualsiasi ragione, dovesse pervenire alla Fondazione;
8. Prestazioni rese da quanti intendano collaborare alle finalità della Fondazione;
9. Proventi derivanti da specifici progetti aventi finanziamenti regionali, statali e della Comunità europea od internazionale;
10. Contributi ottenuti sulla base d'eventuali incentivazioni disposte da leggi statali e da normative comunitarie;
11. Risorse derivanti da atti di programmazione negoziata, ripartite e assegnate in conformità alle rispettive discipline in materia.

Sulla base di richieste connesse a programmi e progetti di particolare rilevanza per lo sviluppo delle funzioni e dei servizi, può essere altresì prevista l'erogazione di contributi straordinari.

-ARTICOLO 15- (ESERCIZIO FINANZIARIO)

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Il Presidente approva il bilancio di esercizio e lo comunica al Revisore per le proprie osservazioni.

La Fondazione può assumere impegni di spesa nei limiti delle disponibilità finanziarie accertate in sede di bilancio di esercizio.

-ARTICOLO 16- (APPROVAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI)

In virtù dello status di ente in *house providing* della Regione Calabria ed in forza del controllo analogo e strategico esercitato sulla Fondazione, sono soggetti all'approvazione della Giunta Regionale –previo parere obbligatorio delle competenti Commissioni Consiliari – i seguenti atti:

- a) Statuto e sue eventuali modifiche;
- b) Programma annuale delle attività;
- c) Bilancio di esercizio.

L'approvazione da parte della Giunta Regionale viene formulata entro trenta giorni dal ricevimento decorso tale termine, s'intende favorevolmente espressa.

-ARTICOLO 17- (CONTROLLO ANALOGO E VIGILANZA SULLA FONDAZIONE)

La Fondazione, fatto salvo il controllo previsto dall'art. 25 del Codice Civile, quale organismo in *house providing* della Regione Calabria è sottoposta al controllo analogo esercitato sui propri servizi da parte della Regione, che provvede alla nomina – con le modalità per ciascuno previste – degli organi di amministrazione, direzione e controllo.

Gli organi della Fondazione svolgono, in solido tra loro, le funzioni di agenti contabili per conto della Regione Calabria che esercita il controllo e la vigilanza sull'attività della Fondazione nelle forme ritenute più opportune ed anche sotto forma ispettiva.

La Giunta Regionale approva il bilancio e gli atti fondamentali della Fondazione, adotta atti d'indirizzo e può fissare criteri per la congruità e l'adeguatezza delle spese, adottando ogni altra iniziativa sia per assicurare la rispondenza dell'attività della Fondazione allo scopo per la quale è stata costituita, sia per garantire piena funzionalità, efficienza e corretta gestione.

La Giunta Regionale, in particolare, sovrintende all'ordinamento ed alla gestione della Fondazione ed esercita su di essa il controllo strategico nelle forme previste dall'art. 19 della Legge Regionale 11 gennaio 2006, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, nonché sull'efficacia, efficienza ed economicità mediante gli organi competenti.

-ARTICOLO 18- (REVOCA DEGLI ORGANI)

Qualora vengano poste in essere gravi irregolarità, illegittimità ovvero attività gravemente deviate rispetto alle finalità istituzionali assegnate dalla Regione, il Presidente viene revocato con provvedimento motivato dal Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della stessa contestualmente, si procede alla nomina del nuovo organo di amministrazione.

Qualora sia riscontrato il mancato od irregolare svolgimento delle funzioni da parte dell'organo di controllo della Fondazione, ovvero la violazione delle norme vigenti in materia, l'organo di controllo è revocato o sciolto con provvedimento motivato del Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della stessa contestualmente, si procede alla nomina del nuovo organo di controllo.

-ARTICOLO 19- (DURATA, SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO)

La Fondazione è costituita senza limitazione della durata.

Se lo scopo della Fondazione diviene impossibile da raggiungere ed, in ogni caso, quando ricorrano le cause di estinzione previste dalla legislazione vigente, la Regione – utilizzando i poteri del Fondatore – disporrà l'estinzione della Fondazione stessa.

In tal caso verranno nominati uno o più commissari liquidatori ed al termine, esaurita la procedura di liquidazione, il patrimonio netto residuo sarà devoluto al patrimonio dell'Ente Regione Calabria ovvero ad altro ente, istituzione o fondazione senza scopo di lucro, avente finalità analoghe a quelle individuate dall'art. 3 del presente Statuto, salvo diversa disposizione di legge.

-ARTICOLO 20- (RINVIO)

Per tutto quanto non disciplinato dal presente statuto si rinvia alle norme previste dal Codice Civile e dalla legislazione nazionale in tema di Fondazioni.